

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.35

del **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CAVEDAGO AL 31.12.2021.**

Il giorno **27/12/2022**

ad ore **17.30**

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

			ASS	ENTI
			GIUS.	ING.
1	Viola Corrado	Sindaco		
2	Daldoss Daniele	Consigliere		
3	Zeni Lucia	Consigliere		
4	Viola Manuela	Consigliere		
5	Dalsass Lucia	Consigliere		
6	Zeni Rino	Consigliere		
7	Zeni Romina	Consigliere		
8	Viola Thomas	Consigliere		
9	Daldoss Silvano	Consigliere	x	
10	Iob Matteo	Consigliere	x	
11	Endrizzi Elisa	Consigliere	x	
12	Endrizzi Massimo	Consigliere	x	

Assiste il Segretario Comunale Rizzi. Dott. Michele

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Viola Corrado nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CAVEDAGO AL 31.12.2021.

PREMESSO E RILEVATO CHE

in base all'art. 24, co. 1, del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazione consiliare n. 19 di data 12.10.2017 il Comune di Cavedago ha dato seguito a tale adempimento, approvando la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016. Tale provvedimento costituiva aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 24, comma 3, della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7, comma 11, Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19).

Con deliberazione consiliare n. 36 di data 20.12.2018 il Comune di Cavedago provvedeva ad effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2017, dando atto che non sussistevano di ragioni per procedere ad alienazione/razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta.

Con deliberazione consiliare n. 32 di data 22.12.21 il Comune di Cavedago provvedeva ad effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020, dando atto che non

sussistevano di ragioni per procedere ad alienazione/razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta.

Nel corso dell'anno 2021 è stata acquisita la partecipazione nella società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. (in sigla GEAS S.p.A.) e risulta pertanto necessario procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021.

In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18, comma 3 bis, L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

In ottemperanza del quadro normativo sopra delineato si è quindi proceduto ad effettuare un'analisi puntuale dell'attuale assetto societario del Comune di Cavedago rispetto ai vincoli di scopo e vincoli di attività, necessari al mantenimento delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute alla data del 31 dicembre 2021, come risulta dalla relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

Nel provvedimento di ricognizione, di competenza del Consiglio comunale, vanno considerate le partecipazioni in società, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, detenute in forma diretta, ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica. Non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), d'intesa con la Corte dei Conti, ha pubblicato sul sito internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto *"le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione."*

Come evidenziato dalle citate linee guida, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) in materia di razionalizzazione periodica si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti. Pertanto, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno acquisiti sia i dati relativi alla razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.

Fermo restando quanto sopra evidenziato il comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del TUSP può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 25.10.2021 e di data 23.11.2021, esplicative degli adempimenti in materia;

VISTE le Linee guida emanate al riguardo dal Dipartimento del Tesoro MEF;

VISTO il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e ss.mm.;

VISTA la Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

DATO ATTO che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del TUSP ha oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Cavedago in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

VISTE le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che, in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni sopra citate, al fine di procedere alla ricognizione periodica si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cavedago al 31 dicembre 2021, i cui risultati sono contenuti negli allegati A (Schema delle partecipazioni detenute), B (Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito) e C (Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni), che costituiscono parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere del Revisore dei conti, acclarato al protocollo comunale n. 4028 dd. 23.12.2022;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 8, astenuti n.0, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, al 31.12.2021, direttamente ed indirettamente dal Comune di Cavedago, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), dell'art. 18, co. 3 bis 1, della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 7, comma 11 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, come da allegati A (Schema delle partecipazioni detenute), B (Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito) e C (Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni), che costituiscono parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
3. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, dell'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dell'art. 15 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
5. ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per effetti di cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175) e dall'art. 21 del D.lg. 16 giugno 2017, n. 100);
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Viola Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 27.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 28.12.2022 al 07.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 183 – 4 comma del Codice degli Enti Locale L.R. n.02 del 03.05.2018.

Li, 27.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rizzi dott. Michele
